

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO AD ACTA
arch. Lanfranco Fietta



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Tabarelli de Fatis Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Altavalle, li 24.08.2018 Visto:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Tabarelli de Fatis Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 24.08.2018 per restarvi giorni 10 consecutivi.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Tabarelli de Fatis Paolo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

X Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03/05/2018, n. 2.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Tabarelli de Fatis Paolo



COMUNE DI ALTAVALLE
Provincia di Trento

ORIGINA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 001 COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO	Annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.07.2018 ad oggetto: "L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. - art. 39. Adozione preliminare di variante generale al P.R.G. comunale previa unificazione dei P.R.G. vigenti degli ex Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda".
---------	--

Il giorno 24.08.2018 alle ore 08.30 nella sala delle Giunta comunale, nella sede municipale di Altavalle, l' arch. Lanfranco Fietta, nominato con provvedimento dalla Giunta Provinciale di Trento n. 1325 in data 27.07.2018 Commissario ad acta del Comune di Altavalle, con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tabarelli de Fatis Paolo ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO: Annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.07.2018 ad oggetto: "L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. - art. 39. Adozione preliminare di variante generale al P.R.G. comunale previa unificazione dei P.R.G. vigenti degli ex Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda".

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- con deliberazione n. 31 dd. 12.07.2018 del Consiglio Comunale è stata adottata preliminarmente la variante generale 2018 al P.R.G. comunale previa unificazione dei P.R.G. vigenti degli ex Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda, come da elaborati grafici redatti a firma dell'arch. Giuseppe Gorfer;
- nei giorni successivi sono state inviate al protocollo comunale due note, agli atti sub. prot. n. 4602 e n. 4603 dd. 17.07.2018, da parte di due consiglieri partecipanti all'adozione in questione, con le quali veniva, da parte dei medesimi, dichiarata la presenza a proprio carico di una situazione di incompatibilità rispetto all'atto medesimo con obbligo di astensione secondo quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige: "I componenti degli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni...quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti o affini... Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari."
- la mancata astensione dei due Consiglieri, nella ricorrenza della situazione di incompatibilità dichiarata, comporta l'invalidità della manifestazione di volontà dell'organo comunale che i medesimi hanno concorso a formare e la conseguente invalidità dell'atto medesimo;
- in tal senso la giurisprudenza amministrativa è particolarmente rigorosa (CdS, sez. IV, 23 maggio 1994, n. 437; Id. 18 maggio 1998, n. 827; Id. 4 novembre 2003, n. 7050; TAR, Catania, sez. I, n. 2453/2005) ritenendo che "l'obbligo per i consiglieri comunali di astenersi dal prendere parte a deliberazioni alle quali possano essere direttamente o indirettamente interessati è regola assoluta che, in quanto dettata al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, non ammette deroghe o eccezioni; pertanto, la semplice circostanza che all'adozione del piano regolatore abbiano partecipato consiglieri comunali che avrebbero dovuto astenersi integra ipotesi di violazione dell'art. [14 del T.U.LL.RR.O.C.], con la conseguenza che lo strumento urbanistico deve essere annullato";
- si è constatata pertanto la necessità di procedere all'annullamento in autotutela della deliberazione in esame;
- è emerso peraltro che, con l'astensione obbligatoria di questi due ultimi consiglieri, non si poteva disporre del numero legale in prima e in seconda convocazione necessario sia per adottare l'atto di annullamento che per la riadozione dello strumento urbanistico;
- con nota di data 19.07.2018 prot. n. 4624 è stato pertanto richiesto alla Giunta Provinciale la nomina di un Commissario ad acta per l'annullamento della delibera consigliere n. 31 dd. 12.07.2018 e la sua successiva riapprovazione;
- con nota, agli atti sub. prot. n. 4890 dd. 31.07.2018, il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. ha comunicato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1325 dd. 27.07.2018, è stata disposta la nomina dell'arch. Lanfranco Fietta, quale Commissario ad acta presso il Comune di Altavalle, con

l'incarico di provvedere all'annullamento del provvedimento consiliare di cui sopra e la successiva riapprovazione della variante al P.R.G. comunale;

- Ritenuto conseguentemente l'illegittimità non sanabile dell'atto medesimo per violazione dell'art. 65, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- Ritenuto di dover procedere in sede di autotutela all'annullamento della richiamata deliberazione in considerazione della sua acclarata illegittimità e dell'interesse pubblico all'avvio del complesso procedimento di variante al PRG attraverso atti pienamente legittimi;
- Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento a seguito della nomina a Commissario ad acta da parte della Giunta Provinciale di Trento;
- Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
- Acquisito il parere favorevole del Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dato atto che sul presente provvedimento non necessita acquisire il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto la presente delibera non determina l'assunzione di alcun impegno diretto di spesa;
- Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di annullare il provvedimento consiliare n. 31 dd. 12.07.2018 al fine di procedere all'adozione di un nuovo provvedimento privo dei vizi di illegittimità sopra rilevati;

DELIBERA

1. di annullare in autotutela, per le motivazioni in premessa, la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 12.07.2018 ad oggetto: "L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. - art. 39. Adozione preliminare di variante generale al P.R.G. comunale previa unificazione dei P.R.G. vigenti degli ex Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda";
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi per le motivazioni di cui in premessa;
3. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)